

# **STATUTO SOCIALE**

## **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

### **GEAS NBC Vela Colico**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata "GEAS NBC Vela Colico ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

#### **Articolo 2 - Sede**

La sede legale dell'Associazione è a Sesto San Giovanni (MI), in Viale Marelli, n. 79.

L'Associazione può costituire sedi secondarie ed avvalersi di sedi operative sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

#### **Articolo 4 - Scopo**

**4.1** L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed è centro permanente di vita associativa a carattere volontario. Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità dell'attività sociale in condizioni di democrazia, uguaglianza e pari opportunità di tutti gli Associati. In particolare, riconoscendo allo sport della vela funzione educativa sia nella crescita individuale che nella collettività, si impegna alla promozione e alla diffusione di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà.

**4.2** Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della vela intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma ricreativa, amatoriale, agonistica ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela.

A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa, anche a carattere culturale, utile per la propaganda e la diffusione della vela.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della vela, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli;
- b) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici ed allenatori nella pratica velica;
- c) svolgere iniziative culturali, ludiche e ricreative finalizzate a coniugare la pratica della vela con attività legate al benessere psico-fisico, allo studio dell'ambiente, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati e che includa la vela come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
- d) organizzare gite, viaggi e soggiorni;
- e) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- f) stabilire accordi con emittenti radiotelevisive;
- g) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
- h) ricercare ed ottenere sponsorizzazioni;
- i) contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti e mutui, anche mediante convenzioni, offrendo idonee garanzie;
- j) accedere al Credito Sportivo al fine della realizzazione di impianti sportivi;
- k) favorire, promuovere e realizzare per conto proprio o di terzi, la costruzione di impianti sportivi ed effettuare la gestione;
- l) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività,

in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

**4.3** Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.

**4.4** L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei predetti Comitati e Federazioni ed Enti dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

**4.5** L'Associazione aderisce volontariamente al gruppo di Associazioni facenti capo alla Polisportiva G.E.A.S. alla quale è riservato il coordinamento organizzativo e della quale partecipa in qualità di Associato Ordinario. L'Associazione accetta incondizionatamente tale coordinamento onde contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dalla Polisportiva medesima. A tal fine assicura la propria presenza in seno all'Assemblea degli Associati della Polisportiva mediante un proprio delegato, con specifico mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per agire in nome e per conto dell'Associazione medesima e per testimoniare la propria fattiva partecipazione alla vita della Polisportiva.

**4.6** L'Associazione accetta che il proprio Statuto e sue successive modifiche siano preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo della Polisportiva G.E.A.S. per consentire la verifica del contenuto e delle finalità in conformità ai fini e alla struttura organizzativa della Polisportiva stessa.

**4.7** L'Associazione accetta di far precedere nella propria denominazione sociale la denominazione "G.E.A.S." per concessione della Polisportiva G.E.A.S., impegnandosi ad eliminare tale indicazione solo a seguito della cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo di Associazioni aderenti alla predetta Polisportiva.

**4.8** L'Associazione potrà accettare attività di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, società sportive nazionali ed estere per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni, anche mediante specifici accordi di reciproca partecipazione alle attività sociali.

## **Articolo 5 - Associati**

**5.1** L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che condividono gli scopi e si impegnano ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione stessa.

**5.2** Agli Associati spettano i diritti e i doveri indicati nel presente Statuto.

**5.3** Sono Associati i soggetti che volontariamente decidono di aderire all'Associazione e che versano la quota associativa annuale. Sono iscritti nel Libro Soci e partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata del presente Statuto Sociale.

## **Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione**

**6.1** Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

- a) fare domanda al Consiglio Direttivo;
- b) versare l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea degli Associati che delibera, con le ordinarie maggioranze, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo in maniera inappellabile.

**6.2** Nel caso di minorenni, la domanda di adesione deve essere presentata da chi esercita la potestà dei genitori.

**6.3** Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili.

**6.4** È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati**

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a esprimere il proprio voto, a godere dell'elettorato passivo ed attivo e ad utilizzare le attrezzature e le strutture dell'Associazione e della Polisportiva G.E.A.S., secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti. Gli Associati hanno il dovere di difendere nelle manifestazioni sportive e in ambito civile il buon nome dell'Associazione e della Polisportiva G.E.A.S., di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce, di partecipare attivamente alla vita sociale, di adempiere per tempo al pagamento delle quote previste.

### **Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo**

**8.1** Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso, tramite dimissioni da associato presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. Qualora l'Associato non abbia ottemperato all'invito di pagamento rivoltogli per iscritto dallo stesso Consiglio Direttivo, la delibera di cancellazione dal Libro dei Soci è decretata dal Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dalla data nella quale il pagamento doveva essere effettuato, e la stessa è inviata all'Associato tramite lettera con ricevuta di consegna o tramite posta elettronica. Gli Associati esclusi per morosità e riammessi sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate;
- c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e comunicata per lettera o via posta elettronica all'interessato, pronunciata contro l'Associato che:
  - commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione;
  - con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione stessa o arrechi danno materiale o morale all'Associazione stessa o fomenti, in seno ad essa, dissidi o disordini;
  - non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
  - si rifiuti, dopo specifico invito, di dare il proprio apporto all'attività associativa;
  - non osservi senza giustificato motivo gli impegni assunti a qualsiasi titolo nei confronti dell'Associazione.
- d) per causa di morte;

**8.2** Nei casi di esclusione per morosità e radiazione, l'Associato può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea degli Associati che potrà accogliere o respingerle in maniera inappellabile.

**8.3** L'associato definitivamente radiato non può più essere riproposto.

**8.4** E' ammesso il recesso dell'Associato in regola con il pagamento della quota associativa in caso di giustificato motivo.

### **Articolo 9 – Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati ove lo riterrà opportuno potrà eleggere il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Proviviri.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Non possono candidarsi i soci dichiarati morosi, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione di Scrutinio.

L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

### **Articolo 10 – Assemblea**

**10.1** L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati, a ciascuno dei quali compete un solo voto. Non sono ammesse più di cinque deleghe per persona. Quando non sottoposto al vincolo della segretezza, è ammesso il voto per corrispondenza ovvero con altri mezzi di telecomunicazione.

**10.2** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

**10.3** L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta presentata da almeno un decimo degli Associati, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso presso la sede sociale o pubblicato sul sito web dell'Associazione, nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione compreso tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

**10.4** E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

**10.5** L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei novanta giorni successivi alla chiusura di ogni anno sociale per l'approvazione del rendiconto, ovvero nei centoottanta giorni successivi alla chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza relativa. L'Assemblea procede alle votazioni con scrutinio segreto per le delibere attinenti ad argomenti che riguardino gli Associati e per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata

**10.6** All'Assemblea degli Associati compete di:

- a) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; in questo caso i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.
- b) eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri, nonché deliberare eventuali azioni di responsabilità contro i medesimi;
- c) surrogare, con elezione parziale, i componenti del Consiglio Direttivo.
- d) deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto, fusioni o incorporazioni, per le quali occorrono la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre sia la richiesta di convocazione sia il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati con esclusione delle deleghe;
- f) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Benemeriti ed Onorari;
- g) deliberare sugli indirizzi e direttive generali, su ogni altro affare di ordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo, su ogni affare di straordinaria amministrazione o sulle proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.

Nelle Assemblee in cui si discutono gli argomenti riguardanti personalmente l'Associato, la votazione dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto.

**10.7** Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti e ogni Associato può prenderne visione.

## **Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo**

**11.1** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati aventi diritto, in corrispondenza del quadriennio olimpico. E' in carica dal momento dell'elezione e dura pertanto quattro anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Esso è composto da cinque a nove membri, purché in numero dispari. In caso di dimissioni, di decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non

superiore alla maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo verrà integrato con la cooptazione del primo dei non eletti: in caso di parità di voti verrà cooptato il candidato anagraficamente più giovane.

**11.2** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco di un quadriennio, anche se integrato a norma dell'articolo 11.1. Il Presidente, o in mancanza di lui il Vicepresidente, entro trenta giorni convoca un'Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

**11.3** Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera, nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione compresa la posta elettronica, recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

**11.4** Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i due quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

**11.5** Ove un Consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

## **Articolo 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo**

**12.1** Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- b) redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione;
- c) determina le quote di iscrizione e le quote associative annuali;
- d) delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- e) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- f) formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- g) convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o quando venga richiesto dagli Associati secondo quanto riportato nel precedente art.10;
- h) ratifica entro tre mesi le decisioni prese dal Presidente in caso di urgenza ed estrema necessità;
- i) dà esecuzione ai regolamenti ed alle disposizioni di coordinamento adottate dalla Polisportiva G.E.A.S.;
- j) assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta dei tecnici;
- k) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- l) adotta tutti i necessari provvedimenti disciplinari minori (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi) verso gli associati;
- m) delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- n) distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- o) redige il bilancio consuntivo annuale, corredato da un inventario analitico delle immobilizzazioni di proprietà, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- p) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- q) provvede alla trasmissione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo alla Polisportiva entro il 15 del mese successivo all'approvazione dei rispettivi documenti contabili;
- r) cura l'ordinaria amministrazione;
- s) provvede al tesseramento alla Federazione Nazionale o ad Enti di Promozione Sportiva entro i termini fissati annualmente;
- t) stipula tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti all'attività dell'Associazione,
- u) conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle prerogative espressamente attribuite al Presidente;
- v) compie ogni altro atto che rientri nell'oggetto associativo esclusi quelli espressamente attribuiti

all'Assemblea degli Associati.

**12.2** Il Consiglio Direttivo potrà assumere, nei casi di assoluta necessità e urgenza, oneri finanziari di carattere straordinario volti al raggiungimento dello scopo sociale. Le relative delibere dovranno essere sottoposte entro tre mesi alla ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.

**12.3** Il funzionamento amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, che potrà essere modificato dallo stesso Consiglio Direttivo previa approvazione a maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei Consiglieri stessi e sottoposto a ratifica dell'Assemblea degli Associati riuniti in seduta ordinaria. Il regolamento stabilirà, tra l'altro, le competenze e le funzioni dei singoli dirigenti, i compiti dei Comitati Tecnici, qualora istituiti, il trattamento economico degli eventuali collaboratori.

**12.4** Con analoghe maggioranze di cui all'articolo 11.4 potranno essere attribuiti al Presidente i poteri di rappresentanza e firma dell'Associazione all'Assemblea della Polisportiva G.E.A.S. o di altri Enti o società partecipati dall'Associazione.

**12.5** Qualsiasi eletto alle cariche direttive che non esegua fattivamente il proprio incarico o che agisca in contrasto con le deliberazioni del Consiglio Direttivo o con i fini dell'Associazione o che agisca in nome e per conto del Consiglio senza averne mandato, in mancanza del Collegio dei Probiviri potrà essere destituito con delibera di almeno i tre quarti (3/4) dei Consiglieri, escluso nella votazione il Consigliere interessato.

### **Articolo 13 - Presidente**

**13.1** Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- b) l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) la convocazione dell'Assemblea degli Associati e la convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- d) firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- e) la sovrintendenza al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
- f) il controllo del Libro Soci;
- g) nei casi di comprovata urgenza il Presidente può esercitare i poteri conferiti dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

**13.2** Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando la relativa quietanza; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

**13.3** Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

**13.4** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 14 – il Collegio dei Revisori**

**14.1** Se eletto dall'Assemblea, il Collegio di Revisori effettua il controllo della gestione dell'Associazione. Esso è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea degli Associati. Essi durano in carica quattro anni e non devono aver rivestito la carica di Consiglieri Direttivi nel quadriennio antecedente la loro nomina.

**14.2** I Revisori scaduti restano comunque nell'Ufficio fino a che non subentrino in carica i loro successori e dovranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**14.3** I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, controllare gli atti amministrativi, vigilare sulla corretta osservanza delle leggi, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni. Redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

**14.4** Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, di norma, almeno con cadenza semestrale.

**14.5** Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto al pari degli accertamenti, proposte e rilievi, in apposito libro.

### **Articolo 15 – Il Collegio dei Proviviri**

**15.1** Il Collegio dei Proviviri, ove eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi dureranno in carica quattro esercizi, non hanno diritto a compenso e possono essere rieletti.

**15.2** Al Collegio dei Proviviri è affidato il mandato di dirimere ogni controversia di interpretazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento.

**15.3** Il Collegio dei Proviviri, deve risolvere tutte le controversie che dovessero insorgere fra Associati nonché fra Associati e Associazione e decide quale organo conciliatore, senza alcuna formalità di procedura ed in via definitiva adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, deplorazione, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi o, infine, radiazione.

**15.4** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Associati ovvero tra questi e l'Associazione, è fatto obbligo per le parti in causa di devolvere la risoluzione al Collegio dei Proviviri.

### **Articolo 16 – Segretario Generale e Tesoriere**

**16.1** Il Segretario Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta del libro soci e dei libri verbali.

**16.2** Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 - Gratuità delle prestazioni**

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi e ratifica del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 - Collaborazioni**

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, anche di quella di persone che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richieda specifiche competenze, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionale o occasionale, corrispondendo compensi commisurati ai valori di mercato.

### **Articolo 19 – Incompatibilità ed esclusioni**

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva o da un Ente di Promozione Sportiva;
- c) coloro che non siano maggiorenni;
- d) coloro che ricoprano medesime cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

### **Articolo 20 - Esercizio sociale**

**20.1** L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**20.2** Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

**20.3** E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

### **Articolo 21 – Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo

Statuto della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.

### **Articolo 22 – Vincolo di giustizia**

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, e gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della stessa Federazione o Ente.

### **Articolo 23 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai versamenti volontari degli associati;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative o necessità finanziarie che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### **Articolo 24 - Libri dell'Associazione**

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- a) il libro dei verbali delle Assemblee;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro soci;
- d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

### **Articolo 25 – Privacy**

L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

### **Articolo 26 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione Nazionale di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N. 662, sulla diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 27 – Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto della Federazione Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva ed in difetto di esso alle norme del codice in materia di Associazione.